



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Nota critica sull' A. S. n. 1978 “Modifica all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”

(Audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato del 16 febbraio 2017)

Esponiamo in breve i punti su cui riteniamo necessario che il Senato intervenga, emendando il testo, molto negativo, già approvato dalla Camera.

Premessa. Alla base delle delicatissime scelte sulle quali il Parlamento è chiamato ad esprimersi in merito all’accesso all’identità della donna che ha scelto di non riconoscere il proprio nato, ci sono questioni di fondo con le quali occorre fare i conti per capire cosa sta accadendo: la nostra concezione dei diritti e la cultura dominante.

In nome del presunto diritto soggettivo di un individuo a conoscere l’identità della donna che lo ha messo al mondo (perché di questo si tratta nella proposta di legge approvata dalla Camera e ora al vaglio del Senato con il n. 1978, in quanto le informazioni sanitarie relative - ad esempio - a malattie genetiche, sono già accessibili) può essere spazzato via tutto il resto, compreso il diritto all’anonimato stabilito da una legge dello Stato?

Può essere messa a repentaglio, per questo interesse individuale di conoscenza, la vita di altri?

Il patto suggellato dallo Stato con queste donne – circa 90mila dal 1950 ad oggi –, che ha dato modo a decine di migliaia di bambini di nascere in sicurezza in ospedale e di crescere in una famiglia, deve essere un punto fermo irrinunciabile, salvaguardato come bene di tutti.

L’altro scoglio da affrontare è la cultura dominante, che ancora considera l’essere “figli” in base al vincolo di sangue e pertanto definisce “*madri*” le donne che hanno partorito in anonimato e rinunciato a diventare mamme, stentando invece a considerare madri a tutti gli effetti e senza aggettivi (adoptive, non biologiche...) quelle donne che attraverso l’adozione hanno allevato i figli con relazioni affettive ed educative, amore, condivisione delle esperienze vissute, cioè con quanto sostanzia il vincolo genitoriale. Va condannato anche l’utilizzo frequente del termine “*abbandono*” riferito ai neonati non riconosciuti alla nascita e partoriti in ospedale: essi non sono stati “*abbandonati*”, ma sono “*affidati*” tempestivamente dalle donne che hanno dato loro la vita alle istituzioni affinché abbiano una famiglia al più presto.

È anche necessario ricordare che con l’approvazione della legge n. 219/2012 si è stabilito che tutti i nati sono *figli* senza ulteriori aggettivazioni e che «*la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la*



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo».

2. La necessità di tutelare il diritto alla segretezza del parto

Il diritto alla segretezza del parto di cui si sono avvalse le donne deve essere preservato. Si tratta infatti di un diritto garantito loro dallo Stato per cento anni già dalla legge n. 2838/1928 e confermato dalla legge n. 196/2003.

Non è ammissibile che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento di interpello, presso il Tribunale per i minorenni affinché le rintracci, se esse non hanno **preventivamente** manifestato la loro disponibilità al riguardo, altrimenti nei fatti verrebbe violato il diritto alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 278/2013. Le loro istanze sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i Giudici, i Cancellieri e la Polizia giudiziaria del Tribunale per i minorenni cui si rivolge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato di rintracciare, attraverso il codice fiscale, l'ultima residenza della donna, gli altri Giudici, i Cancellieri incaricati di contattarle, il personale, anche impiegatizio, i servizi sociali interpellati (è assai probabile che le donne non abitino nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate alle donne per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari. Quanto previsto all'articolo 1 lettera c) del disegno di legge n. 1978 secondo cui il Tribunale le dovrebbe contattare «*con modalità che assicurino la massima riservatezza*» e «*avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali*» non dà nessuna garanzia, visti i numerosi passaggi sopra descritti necessari per rintracciarla; la stessa precisazione secondo cui il Tribunale nel contattare queste donne dovrebbe tenere conto «*in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali*» è una falsa garanzia, in quanto irrealizzabile, poiché il Tribunale, in base allo stesso articolo, dovrebbe in ogni caso *prima* accedere alla sua identità e poi relazionarsi con lei per appurare la sua situazione. L'iter necessario per risalire alla identità è comunque quello sopra descritto e può compromettere irrimediabilmente la vita loro e dei loro familiari ed esporre le donne rintracciate a possibili ricatti ed atti diffamatori da parte di quanti, anche indirettamente, vengano a conoscenza della loro identità (pensiamo anche a certe trasmissioni televisive o alla gogna mediatica cui potrebbero essere esposte a loro insaputa e contro la loro volontà tramite i vari *social network*...).

Né riteniamo garantisti i percorsi descritti nella recente sentenza n.1946 del 20 dicembre 2016, che con una interpretazione "forzata" della sentenza della Corte Costituzionale n.328 /2013 ha stabilito che ***“ancorché il legislatore non abbia***



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione (...)”

Com'è noto, infatti, con la sentenza n.278/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato *“l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (...), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (...) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”, ma non ha censurato quanto disposto all'articolo 30, comma 1°, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sulla tutela del parto anonimo che dispone quanto segue: “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata”: facendo anzi espressamente riferimento a tale norma, la Corte stessa ha voluto precisare che “sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui si è innanzi detto”.*

Non dimentichiamo poi che la garanzia della segretezza del parto è anche uno strumento a difesa della vita stessa di donne che provengono da contesti in cui per tradizioni o pratiche di origine religiosa, l’aver rapporti sessuali o concepire al di fuori del matrimonio viene “punito” anche con l’uccisione.

In base a quanto previsto nel testo dell’AS n. 1978 per escludere la possibilità di essere interpellate su richiesta del proprio nato, le donne che, *in futuro*, intendano avvalersi della facoltà di partorire in anonimato, dovranno «*decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà*»: questa previsione di fatto vanifica la sicurezza dell’anonimato, in quanto le donne, per comunicare la loro immutata volontà, dovranno, inevitabilmente, svelare la propria identità.

Non dovremo, pertanto, stupirci se queste donne - non potendo più contare sulla sussistenza, per cento anni, della garanzia dell’anonimato - non si rivolgeranno più all’ospedale per partorire, rischiando così di cadere anche nelle mani di trafficanti di esseri umani e se aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati in luoghi



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

insicuri e con modalità che metteranno in pericolo la loro vita. Il ricorso alle cosiddette “culle termiche” - prospettato da alcuni - non è una soluzione accettabile in quanto, tra l’altro, presuppone che il parto non abbia luogo in una struttura sanitaria e quindi senza le condizioni di sicurezza necessarie sia per la donna che per il neonato(1)

Inoltre - fatto ancora più grave - il disegno di legge n.1978 prevede le donne che *in passato* hanno partorito in anonimato, per evitare di essere interpellate su richiesta del proprio nato diventato maggiorenne, debbano «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge... confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio», svelando così la propria identità! Il tutto dovrebbe oltretutto avvenire a seguito di «una campagna di informazione», da realizzare durante l’anno successivo all’approvazione della legge, «nei limiti delle risorse finanziarie,umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (sic! n.d.r.)»; di queste disposizioni le donne che in futuro volessero avvalersi dell’anonimato saranno informate al momento del parto.

Significativo e preoccupante al riguardo è il calo del numero dei parti “segreti” in quest’ultimo anno segnalato da più Ospedali (2). E’ stato sufficiente sapere che il Parlamento ne stava discutendo per far prendere loro altre strade?

Dovrebbe, inoltre, a nostro avviso essere abolita la disposizione secondo cui la richiesta di accesso all’identità della partoriente è incondizionata nel caso in cui la donna sia deceduta. Si tratta, infatti, di una violazione gravissima non solo del suo diritto all’anonimato, ma anche del diritto suo e dei suoi congiunti alla riservatezza che la stessa non è più in grado di tutelare (3).

Infine, dovrebbe essere mantenuta a 25 anni l’età per richiedere l’accesso alle informazioni relative all’identità, come peraltro previsto dall’attuale articolo 28 della legge n. 184/1983. Infatti a 18 anni, età minima prevista dalla proposta di legge n. 1978, la personalità è ancora in via di formazione e potrebbero risultare fortemente

1 “In ripetute occasioni è stata pubblicizzata l’installazione di “culle termiche”, alcune annesse ai reparti di neonatologia, da parte di varie organizzazioni: sono una cinquantina quelle istituite in Italia. Nell’intenzione dei loro promotori, le culle dovrebbero contrastare l’abbandono dei neonati, tuttavia non solo si sono rivelate inefficaci a realizzare tale obiettivo, ma incentivano di fatto i parti in ambienti privi della più elementare assistenza sanitaria, con gravi pericoli per la salute e la vita stessa della donna e del neonato” (dall’8° Rapporto CRC, 2015. p. 55, disponibile sul sito www.gruppocrc.net)

2 Una rilevazione effettuata dall’Anfaa, dal 2000 al 2014 il numero dei minori non riconosciuti alla nascita dichiarati adottabili è diminuito del 23% circa.

3 Significativo al riguardo l’articolo di Chiara Saraceno “Se lo stato rompe il patto di segretezza con le madri” pubblicato su la Repubblica del 2 dicembre 2014.



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

problematici per l'adottato o per la persona non riconosciuta alla nascita (4) sia l'incontro con la procreatrice, sia il suo eventuale rifiuto. Peraltro, la Corte costituzionale, nella sentenza 178 del 2013, non ha cassato quanto l'attuale articolo 28 dispone in merito all'accesso all'identità da parte degli adottati riconosciuti.

3. Le proposte di modifica dell'Anfaa (5)

I desideri, anche profondi, di ciascuno di noi non dovrebbero mai compromettere i diritti fondamentali degli altri. Pertanto la richiesta di conoscere l'identità della partoriente da parte della persona non riconosciuta alla nascita dovrebbe essere accolta solo se le procedure previste non rischiano di danneggiare le migliaia di donne che finora non hanno riconosciuto o che non riconosceranno i loro nati (6) ed i neonati stessi.

4 Non tutti i minori non riconosciuti alla nascita sono stati adottati: ci sono, infatti, persone che oggi hanno settanta o ottanta anni che hanno trascorso la loro infanzia in istituto, talvolta fino alla maggiore età. Cfr F. Santanera, *Adozione e bambini senza famiglia*, Ed. Manni, Lecce, 2012.

5 Quanto brevemente proposto riprende i contenuti della petizione (<http://www.anfaa.it/blog/2014/12/09/petizione-per-la-difesa-del-diritto-alla-segretezza-del-parto-consegna-prime-firme/>) promossa da ANFAA, Fondazione e Associazione Promozione sociale, dalla rivista Prospettive Assistenziali, cui hanno aderito i presidenti dell'Associazione nazionale "Astro nascente – Adozione e origini biologiche", dell'Associazione famiglie per l'accoglienza, del Coordinamento delle comunità di accoglienza (Cnca), della Fondazione Progetto famiglia, del Gruppo volontari per l'affidamento e l'adozione, il Coordinamento nazionale delle comunità per minori (Cncm), Nuovi orizzonti per vivere l'adozione (Nova), l'Associazione amici dei bambini (AiBi) e l'Istituto LA CASA. Hanno condiviso la petizione, inviando dichiarazioni la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, il Centro Italiano Aiuti all'infanzia (CIAI), Massimo Dogliotti, Consigliere della Corte di Cassazione e Docente di diritto di famiglia all'Università di Genova, Luigi Fadiga, allora Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna, Fabia Mellina Bares, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio comunale di Torino il 3 novembre 2015 ha approvato un ordine del giorno, in cui si è dato pieno sostegno all'appello/petizione promosso dall'Anfaa. Fra gli psicologi e psicoterapeuti che hanno firmato l'appello/petizione citiamo Dante Ghezzi, cui si sono uniti ben quaranta operatori soci del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (Cismai), Marisa Pedrocco Biancardi e Marisa Persiani, autrici di numerosi articoli sulla tematica. Da segnalare, ultimo in ordine di tempo, il positivo ordine del giorno del Consiglio Regionale del Piemonte, sul tema *"Rispetto della segretezza del parto"*, riportato sul sito Anfaa (<http://www.anfaa.it/blog/2015/10/27/diritto-allaccesso-dellidentita-della-partoriente-da-parte-dei-minori-non-riconosciuti-alla-nascita-odg-regione-piemonte/>).

6 Gravi riserve sul disegno di legge n.1978 sono state espresse anche dal Gruppo CRC, network composto da 91 associazioni che si occupano di tutela dei minori in Italia. Nel 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (pubblicato nel giugno 2016), il Gruppo ha auspicato *"che in questo DDL vengano introdotte le necessarie modifiche per preservare il diritto alla segretezza del parto di cui si sono avvalse le donne, diritto ribadito dalla Legge 196/2003"*: a questo proposito ha ribadito *"l'esigenza di conservare l'attuale impianto delle leggi relative al segreto del parto, in quanto i vigenti principi fondanti sono gli unici che garantiscono le occorrenti prestazioni sanitarie prima, durante e dopo il parto alle donne che non provvedono al riconoscimento, chiedendo che sia rispettata la volontà della donna di non essere nominata"*; ha quindi sottolineato *"l'esigenza che il Senato, chiamato a*



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Il DDL dovrebbe dunque essere modificato per introdurre la possibilità per le donne che hanno partorito in anonimato di revocare – in qualsiasi momento – questa loro decisione e contestualmente sancire che unicamente coloro che hanno preventivamente deciso di rinunciare all’anonimato, possano essere interpellate dal Tribunale per i minorenni (o più opportunamente dal Garante per la protezione dei dati personali) (7).

Andrebbe infine valutata l’opportunità che le norme riguardanti l’accesso alle informazioni nei confronti della donna che ha partorito o partorerà in anonimato siano

votare il DDL approvato alla Camera in data 18 giugno 2015, emendi il testo di legge nel senso di prevedere l’accesso all’identità solo delle donne che preventivamente e autonomamente decidono di rinunciare all’anonimato e di eliminare l’accesso all’identità della donna defunta, poiché gravemente lesivo della sua immagine e fortemente invasivo sulla scelta della donna, che nel frattempo potrebbe avere costruito un’altra famiglia”.

7 Nella lettera inviata alla presidente della Commissione Giustizia della Camera, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Vincenzo Spadafora ha rilevato: “Nelle modifiche in discussione, il prevedere che la madre possa revocare la volontà di non essere nominata, appare un miglioramento condivisibile della legislazione in vigore. E’ necessario trovare il giusto bilanciamento tra il diritto dell’adottato ad avere accesso alle proprie origini e quello all’oblio della donna che ha partorito. Per questo esprimo preoccupazione per la previsione che sia il figlio a poter attivare una procedura per l’accesso alle proprie origini. Il non avere certezza della garanzia negli anni del diritto all’oblio, potrebbe indurre le gestanti a compiere delle scelte contrarie al favor vitae che ha finora ispirato il legislatore italiano in materia”; sul piano operativo si esprimeva quindi a favore della creazione di una sorta di ‘registro delle revoche’ o ‘delle identità materne’ come prospettato anche dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

disciplinate da una legge ad hoc, visto che riguarda anche migliaia di persone non riconosciute alla nascita, non adottate.

Allegati

- estratto delle lettere di R.
- articolo di Francesco Santanera “Le vigenti norme sul segreto del parto non devono essere violate dal Parlamento: drammatica testimonianza di una donna che non aveva riconosciuto il bambino”